Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura

Proroga e modifica del 13 ottobre 2026

Il Consiglio federale svizzero
decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 dicembre 2016, del 17 ottobre 2017 e del 21 ottobre 2021[1] che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2028.

II

I decreti del Consiglio federale del 5 dicembre 2016, del 17 ottobre 2017 e del 21 ottobre 2021[2] menzionati alla cifra I sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 2

2 Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valide per tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) del ramo pittura e gessatura. Sono considerati aziende e reparti aziendali quelli che eseguono

a. lavori di applicazione di pittura, materiali di rivestimento e materiali strutturali, di posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, di applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, di abbellimento e manutenzione di edifici, parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, nonché la loro protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici (lavori di pittura);

1 FF **2016** 7887; **2017** 5763; **2021** 2642
2 FF **2016** 7887; **2017** 5763; **2021** 2642

b. lavori di costruzione di pareti, soffitti e pavimenti, di rivestimento, le isolazioni e le coibentazioni nel ramo classico della pittura e della gessatura, d'intonacatura interna ed esterna, di stuccatura, di risanamento di edifici, nonché di protezione di edifici e oggetti contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi (lavori di gessatura).

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2026 e ha effetto fino al 31 dicembre 2028.

13 ottobre 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi